

PROROGA CONVENZIONE TRA ASL N. 7 SULCIS IGLESIENTE E ASL N. 6

MEDIOCAMPIDANO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI

PROFESSIONALI DI ANATOMIA PATOLOGICA

tra

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis Iglesiente, di seguito

denominata ASL 7 con sede legale in Carbonia Via Dalmazia, codice fiscale

e partita IVA 03990310926, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa

Giuliana Campus, in qualità di Legale Rappresentante,

e

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano, di seguito

denominata ASL 6, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, n. 9, codice

fiscale / partita IVA n. 03990320925, nella persona del Direttore Generale

Dott. Giorgio Carboni, in qualità di Legale Rappresentante

Premesso che

-la ASL 7, nelle more della riorganizzazione del Servizio di Anatomia

patologica, necessita di ricorrere all'attività di dirigenti medici e tecnici di

altra Azienda Sanitaria del Servizio Sanitario Regionale ai sensi e per gli

effetti della previsione contenuta nell'articolo 117 del ccnl dell'Area Sanità

2016-2018 (ex art. 58 ccnl Dirigenza medica del 08.06.2000);

- che la ASL 6, verificata la disponibilità dei propri Dirigenti medici e del

Personale Tecnico, si è resa disponibile, previa stipula di apposita

convenzione, a garantire la proroga della convenzione scaduta il 31 .12.2023

per le prestazioni richieste onde rispettare i livelli essenziali minimi di

assistenza.

Tutto ciò premesso si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Le premesse formano parte integrante del presente atto e si considerano accettate e l'esecuzione della presente Convenzione è pertanto regolata dalle clausole ivi contenute. L'oggetto della convenzione è rappresentato dalle prestazioni professionali erogate dai Dirigenti medici specialisti in Anatomia patologica e dal personale Tecnico per attività diagnostica istocitopatologica a favore della ASL 7.

Art. 2 - Modalità delle prestazioni

Le prestazioni di cui all'oggetto della presente convenzione saranno espletate dal personale dipendente della ASL 6 nella misura di n. ore 15/settimana per il personale Medico e di n. ore 10/settimana per il personale tecnico. Il personale disponibile a tal fine individuato dalla ASL 6 , renderà le prestazioni ai sensi ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 117 del CCNL dell'Area Sanità 2016-2018, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività dovuti nella Azienda di appartenenza. Il personale interessato dovrà, altresì, attestare per iscritto e sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, con particolare riferimento alla previsione della legge 30.10.2014, n. 161 in materia di orario di lavoro.

La ASL 7 dovrà provvedere autonomamente, con mezzi e personale proprio, alla consegna dei campioni ed al ritiro dei referti, negli orari e con le modalità, da concordarsi con l'U.O. di Anatomia Patologica della ASL6.

Art. 3 - Tariffe, rendicontazione, fatturazione e pagamento

Per le suddette prestazioni la ASL 7 corrisponderà alla ASL 6 € 60,00/ora

lorde per ciascun dirigente medico e € 24,00 per ciascun Tecnico oltre IRAP. Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore verrà corrisposto alla ASL 6 per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno garantito la consulenza.

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata mensilmente dal personale impiegato mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito rendiconto validato dal Responsabile del Servizio.

Entro 10 giorni dal ricevimento di detto rendiconto il competente Servizio dell'Azienda di appartenenza del consulente provvederà ad emettere fattura in formato elettronico a carico della ASL 7.

La ASL 7 si impegna ad effettuare il pagamento della fattura entro il sessantesimo giorno dal ricevimento con accredito sul conto corrente allo scopo indicato.

Art. 4 - Oneri assicurativi

Per le attività inerenti alla presente convenzione sono a carico della ASL 7 gli oneri assicurativi inerenti la responsabilità civile in conto terzi, nonché quelli per infortunio occorso durante la prestazione lavorativa.

Art. 5 - Durata della convenzione

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data del 1 gennaio 2024 sino al 31 marzo 2024. Eventuali proroghe, da disporre in accordo tra le parti, saranno oggetto di specifici accordi adottati dai competenti organi delle due Aziende.

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di 15 giorni notificato per posta elettronica certificata. In caso di recesso è dovuto il corrispettivo per le prestazioni

effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso, restando escluso

il diritto a conseguire ogni altro compenso.

Art. 6– Tutela della Privacy

Il trattamento dei dati personali da parte dei dirigenti medici consulenti avverrà nei limiti e nel pieno rispetto di quanto stabilito dal GDPR 679/2016.

Art. 7 – Foro Competente

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente sarà quello di Cagliari.

Art. 8 – Disposizioni finali

Il presente atto, composto da n. 4 pagine e n. 8 articoli, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. Le spese per l'imposta di bollo della presente convenzione saranno per intero a carico della ASL 7 senza diritto di rivalsa.

Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la chiede.

La sottoscrizione del documento è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in esso contenute.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale ASL 7 Sulcis Dott.ssa Giuliana Campus

**CAMPUS
GIULIANA**

Firmato digitalmente da
CAMPUS GIULIANA
Data: 2024.01.16 10:43:05
+01'00'

Il Direttore Generale ASL 6 Medio Campidano Dott. Giorgio Carboni

**CARBONI
GIORGIO**

Firmato digitalmente da
CARBONI GIORGIO
Data: 2024.01.18 15:57:25
+01'00'